Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 14 ottobre 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1957, n. 890.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:

« Diritto costituzionale comparato ».

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

27) Lingua e letteratura portoghese;
28) Lingua e letteratura romena;
29) Lingua e letteratura russa;
30) Filologia germanica;
31) Filologia siciliana;
32) Storia delle religioni;
33) Letteratura cristiana antica;
34) Storia delle esplorazioni;
35) Estetica.

Art. 24. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

14) Storia delle religioni;
15) Filosofia della storia;
16) Una lingua e letteratura straniera moderna fra quelle previste dall'art. 23 dello statuto.

Art. 30. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Per l'iscrizione di studenti provenienti da altra Facoltà o di laureati o diplomati valgono le disposizioni degli articoli 10 e 11 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 ».

Art. 32. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

25) « Scienze dell'alimentazione ».

Art. 38. — Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:

16) Radiochimica;
17) Chimica teorica;
18) Spettroscopia;
19) Materie coloranti.

Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

14) Radiochimica;
15) Chimica teorica;
16) Scienza dei metalli.

Art. 39. — Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di:

13) Meccanica statistica;
14) Misure elettriche;
15) Istituzioni di fisica atomica.

Art. 41. — Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto quello di:

19) « Istituzioni di fisica atomica ».

Art. 42. — Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:

23) Embriologia e morfologia sperimentale;
24) Scienza dell'alimentazione.

Art. 46. — E' così modificato: per quanto riguarda le lettere *a*), *b*) e *c*):

« Gli studenti devono osservare le seguenti precedenze:

a) per la laurea in chimica gli studenti non possono essere ammessi a sostenere gli esami di chimica generale II, chimica organica I ed esercitazioni di analisi chimica qualitativa senza aver superato l'esame di chimica generale I. Inoltre gli studenti non possono essere ammessi a sostenere l'esame di esercitazioni di

chimica fisica II senza avere superato l'esame di chimica fisica I e neppure a sostenere l'esame di esercitazioni di chimica fisica II senza aver sostenuto l'esame di chimica fisica II e di elettrochimica;

b) per la laurea in fisica gli studenti non possono essere ammessi a sostenere gli esami di esercizi di fisica sperimentale III, fisica superiore, fisica teorica, fisica terrestre, onde elettromagnetiche, radioattività, spettroscopia, meccanica statistica, istituzioni di fisica atomica se non hanno superato gli esami di analisi matematica (algebrica e infinitesimale), esercizi di fisica sperimentale I e II, fisica sperimentale (biennale) e geometria analitica con elementi di proiettiva;

c) per la laurea in scienze naturali: l'esame di primo anno di zoologia e botanica deve precedere gli esami di fisiologia generale e di anatomia comparata. L'esame di mineralogia deve precedere quello di geologia. L'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere quello di mineralogia ».

Art. 51. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di:

2) Chimica farmaceutica applicata;

9) Scienza dell'alimentazione.

Art. 54. — E' così modificato nella prima parte:

L'esame per la laurea in farmacia consiste: « in una prova di analisi chimica qualitativa, in una prova di analisi chimica quantitativa ».

Art. 55. — E' così modificato:

« Gli studenti non possono presentarsi agli esami di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno già superato l'esame di chimica generale ed inorganica ».

Non possono sostenere gli esami di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica organica.

Non possono sostenere esami di esercizi di chimica farmaceutica I se non hanno superato l'esame di chimica generale.

Non possono sostenere l'esame di chimica biologica se non hanno superato l'esame di chimica organica.

Non possono sostenere esami di farmacologia e farmacognosia, se non hanno superato gli esami di chimica farmaceutica e tossicologica I e II corso.

Art. 94. — All'elenco delle scuole di specializzazione presso la Facoltà di medicina e chirurgia vanno aggiunte quelle di:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro;
Scuola di specializzazione in urologia.

Dopo l'art 125, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in medicina del lavoro ed in urologia.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 126. — La scuola di specializzazione in medicina del lavoro fa parte integrante dell'Istituto di medicina del lavoro e dispone dei reparti di degenza, dei laboratori, degli archivi e della biblioteca dell'Istituto.

Art. 127. — Durante il corso oltre alle lezioni relative alle materie indicate nel programma, verranno tenute esercitazioni di semeiologia, diagnostica differenziale e di terapia speciale al letto dell'ammalato.

Si svolgeranno esercitazioni teoriche pratiche nei laboratori e si eseguiranno visite didattiche agli ambienti di lavoro nelle varie industrie.

Art. 128. — La scuola è posta sotto la direzione e la diretta sorveglianza del direttore dell'Istituto di medicina del lavoro e si avvale di docenti all'uopo designati dalla Direzione della scuola.

Art. 129. — La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni e delle visite agli ambienti di lavoro, è obbligatoria così pure è obbligatorio l'internato nell'Istituto di medicina del lavoro.

Art. 130. — Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato un apposito esame. La graduatoria verrà stabilita in base all'esito dell'esame ed ai titoli di studio e di carriera dei candidati. Alla scuola non sono ammessi più di sedici specializzandi per ogni anno. Non sono ammessi abbreviazioni della durata del corso, salvo restando le clausole dell'art. 104 dello statuto per le scuole di perfezionamento.

Art. 131. — Alla fine di ogni anno gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie di insegnamento dell'anno.

La iscrizione al 2° anno del corso è subordinata al superamento degli esami del primo anno.

Art. 132. — La durata della scuola di specializzazione è di due anni.

Art. 133. — Sono materie di insegnamento per il primo anno:

Fisiologia del lavoro;
Medicina preventiva e sociale;
Igiene del lavoro;
Tecnologia e psicologia del lavoro;
Patologia medica del lavoro;
Tecnica e diagnostica di laboratorio;

Sono materie di insegnamento per il secondo anno:

Clinica del lavoro;
~~Dermatosi professionale;~~
Infortuni sul lavoro;
Tecnologia professionale;
Medicina assicurativa valutazione di danno.

Art. 134. — Tutte le altre norme sono comuni a quelle delle altre scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 135. — La scuola fa parte integrante dell'Istituto in clinica urologica e dispone dei reparti di degenza, dei laboratori, degli archivi e della biblioteca dell'Istituto.

Art. 136. — Durante il corso, che ha la durata di tre anni, oltre alle lezioni relative, alle materie indicate nel programma, verranno tenute esercitazioni di semeiologia, diagnostica differenziale e di terapia tecnico-chirurgica speciale al letto dell'ammalato.

Art. 137. — La scuola è posta sotto la direzione e la diretta sorveglianza del direttore dell'Istituto di urologia e si avvale di docenti all'uopo designati dalla Direzione della scuola.

Art. 138. — La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni è obbligatoria; così pure è obbligatorio l'internato dell'Istituto.

Art. 139. — Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato apposito esame. La graduatoria verrà stabilita in base all'esito dell'esame ed i titoli di studio e di carriera dei can-

didati. Alla scuola non sono ammesse abbreviazioni della durata del corso, salve restando le clausole dell'art. 192 dello statuto per le scuole di perfezionamento.

Art. 140. — Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione scade il 30 novembre di ogni anno.

Art. 141. — Alla fine di ogni anno gli specializzandi che abbiano ottenuto la relativa firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie d insegnamento dell'anno. L'iscrizione al terzo anno del corso è subordinata rispettivamente al superamento degli esami delle materie del 1° e 2° anno. L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione da depositare un mese prima dell'esame.

Art. 142. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono costituite dal direttore della scuola e da due membri scelti fra i docenti del corso dal preside della Facoltà, su proposta del direttore della scuola.

Art. 143. — La Commissione dell'esame di diploma è costituita da cinque membri nominati dal preside della Facoltà, udito il direttore della scuola.

Art. 144. — Programma di insegnamento:

1° anno:

Anatomia delle vie urinarie. Fisiopatologia della funzione urinaria (reni, ureteri, vescica, prostata). Tecnica urologica ed endoscopia.

2° anno:

Semeiotica e diagnostica urologica. Radiologia urologica. Anatomia patologica delle vie urinarie.

3° anno:

Patologia e terapia medica e chirurgia delle vie urinarie. Tecnica operatoria chirurgica ed urologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 42. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. 891.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di S. Agostino Vescovo e Dottore, in località Marchiona del comune di Ariano nel Polesine (Rovigo).

N. 891. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Adria in data 12 dicembre 1956, integrato con due postille rispettivamente in data 12 dicembre 1956 e 22 febbraio 1957, relativo all'erezione della parrocchia di S. Agostino Vescovo e Dottore, in località Marchiona del comune di Ariano nel Polesine (Rovigo) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 11. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. 892.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione in perpetuo, nella forma « æque principaliter », delle parrocchie di Santa Maria in Rio de' Campi, comune di Premilcuore, e di San Martino, pure in Premilcuore (Forlì).

N. 892. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modigliana in data 26 febbraio 1957, relativo all'unione in perpetuo nella forma « aeque principaliter » delle parrocchie di Santa Maria in Rio de' Campi, comune di Premilcuore e di San Martino, pure in Premilcuore (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 10. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. 893.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Madonna del Bosco, in località Santa Colomba del comune di Bientina (Pisa).

N. 893. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pisa in data 19 marzo 1957, integrato con tre postille del 29 aprile 1957, relativo all'erezione della parrocchia della Madonna del Bosco, in località Santa Colomba del comune di Bientina (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 9. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. 894.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Ponte, in contrada Policoro del comune di Montalbano Ionico (Matera).

N. 894. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Anglona-Tursi in data 1° marzo 1955, integrato con postille di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Ponte, in contrada Policoro del comune di Montalbano Ionico (Matera).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 8. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. 895.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Pio X nel comune di Taranto.

N. 895. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Taranto in data 2 luglio 1956, integrato con dichiarazione del 25 luglio stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia di San Pio X nel comune di Taranto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 7. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. 896.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di S. Margherita V. e M., in Amendolara (Cosenza).

N. 896. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Margherita V. e M., in Amendolara (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 12. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957.

Nomina di un membro della Commissione per la pubblicazione dei carteggi del conte di Cavour.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 26 gennaio 1913, col quale fu istituita la Commissione nazionale per la pubblicazione dei carteggi del conte di Cavour;

Veduti il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 23 gennaio 1947 e il decreto Presidenziale del 20 febbraio 1948, con i quali fu provveduto alla ricostituzione della predetta Commissione;

Vista la richiesta del Ministero della pubblica istruzione circa la inclusione nella suddetta Commissione di un rappresentante della Commissione per l'edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Garibaldi ed il parere favorevole, all'uopo espresso, dal presidente della Commissione Cavouriana;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il prof. Nino Cortese è nominato membro della Commissione per la pubblicazione dei carteggi del conte di Cavour.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1957
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 99

(5812)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1957.

Costituzione della Cassa di soccorso tra il personale dipendente dalla società per azioni Aziende Trasporti Autoferrotramviari - A.T.A., con sede a Biella, e approvazione del relativo statuto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, concernente la disciplina sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 1063, che apporta modificazioni al regio decreto suddetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1349, con il quale è stato dato formale adempimento alla incorporazione nella società Ferrovie Elettriche Biellesi (F.E.B.) ora operante sotto la nuova ragione sociale « Azienda Trasporti Autoferrotramviari, S.p.A., della Società Anonima Biella-Oropa per Trazione Elettrica (S.A.B.O.T.E.);

Visto lo statuto della Cassa di soccorso tra il personale dipendente dalla Società Ferrovie Elettriche Biellesi (F.E.B.) approvato con regio decreto 4 agosto 1933, n. 1323;

Visto lo statuto della Cassa di soccorso tra il personale dipendente dalla Società Anonima Biella-Oropa per Trazione Elettrica (S.A.B.O.T.E.), approvato con regio decreto 28 dicembre 1933, n. 2359;

Considerato che la Commissione amministratrice della Cassa di soccorso esistente tra il personale della S.A.B.O.T.E. ha deliberato in data 25 febbraio 1955 di richiedere la fusione con la Cassa di soccorso tra il personale della società per azioni Ferrovie Elettriche Biellesi (F.E.B.);

Considerato che la Commissione amministratrice della Cassa di soccorso esistente tra il personale della società per azioni Ferrovie Elettriche Biellesi (F.E.B.) ha deliberato in data 25 febbraio 1955 di fondersi con la Cassa di soccorso tra il personale della S.A.B.O.T.E.;

Considerato che l'attuale unità aziendale della Azienda Trasporti Autoferrotramviari, Società per azioni A.T.A., giustifica la richiesta unificazione delle due distinte Casse di soccorso esistenti;

Decreta:

Art. 1.

Le Casse di soccorso per il personale della società per azioni Ferrovie Elettriche Biellesi (F.E.B.) e della Società Anonima Biella-Oropa per Trazione Eletttrica S.A.B.O.T.E., costituite rispettivamente con i regi decreti 4 agosto 1933, n. 1323 e 28 dicembre 1933, n. 2359, sono fuse in unica Cassa di soccorso denominata: « Cassa di soccorso tra il personale dipendente dalla società per azioni Aziende Trasporti Autoferrotramviari A.T.A., con sede a Biella », avente lo scopo di prestare la propria assistenza a tutto il personale dipendente dalla dianzi detta Società ed i relativi fondi di riserva sono unificati sulla base dei rispettivi rendiconti al 31 gennaio 1955.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società per azioni Aziende Trasporti Autoferrotramviari A.T.A., con sede a Biella, nel testo annesso al presente decreto, controfirmato dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1957

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società per azioni Aziende Trasporti Autoferrotramviari - A.T.A., con sede a Biella.

Art. 1.

E' istituita una Cassa di soccorso tra il personale dipendente dalla società per azioni Aziende Trasporti Autoferrotramviari A.T.A., con sede in Biella, avente gli scopi di assicurare sussidi in caso di malattia e di aspettativa per motivi di salute e di integrare le indennità per casi di inabilità temporanea per infortuni sul lavoro.

Art. 2.

Le entrate della Cassa di soccorso sono costituite:

1) da una ritenuta al personale nella misura dell'1% dello stipendio o paga, compresi gli assegni personali e le competenze accessorie sulle quali si effettua la ritenuta per il Fondo nazionale di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. La ritenuta si fa con le stesse norme adottate per il Fondo nazionale di previdenza predetto;

2) da un contributo dell'azienda nella misura del 2% dello stipendio o paga, compresi gli assegni personali e le competenze accessorie sulle quali viene effettuata la ritenuta del personale;

3) dall'importo delle multe inflitte al personale;

4) dal ricavo netto della vendita degli oggetti trovati sui mezzi di trasporto, nelle stazioni o lungo le linee e non reclamati dai proprietari in tempo utile; dalle esazioni dei diritti di sosta sugli oggetti stessi rinvenuti;

5) dai proventi straordinari che l'Azienda credesse di assegnare in tutto od in parte in favore della Cassa e dalle eventuali donazioni, lasciti, ecc.;

6) dagli interessi sui fondi.

Art. 3.

Almeno un terzo degli eventuali avanzi annuali deve essere versato al fondo di riserva fino a che questo non abbia raggiunto un ammontare uguale al triplo della media dei contributi versati nell'ultimo quinquennio, complessivamente dall'Azienda e dal personale.

L'importo delle multe inflitte al personale è destinato al fondo di riserva fino a che questo non abbia raggiunto l'ammontare massimo di cui al comma precedente.

La rimanente somma degli eventuali avanzi annuali o l'intera somma nel caso che il fondo di riserva abbia raggiunto l'importo massimo stabilito nel comma precedente, è devoluta per opere di previdenza o di assistenza per gli agenti e loro famiglie.

Al fondo di riserva sono altresì devoluti gli eventuali avanzi delle Casse di soccorso preesistenti.

Qualora i proventi di cui all'articolo precedente non risultino sufficienti nell'anno, al disavanzo si provvede con il fondo di riserva, fino alla concorrenza della metà dell'ammontare del fondo medesimo e per il resto con versamenti suppletivi uguali a carico dell'Azienda e del personale.

Art. 4.

Il servizio di contabilità e cassa è fatto gratuitamente dall'Azienda, la quale deve conteggiare gli interessi sia attivi che passivi sul conto corrente nella misura del 4% annuo, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'operazione.

Art. 5.

La gestione della Cassa è affidata ad una Commissione amministratrice costituita da quattro commissari effettivi e due commissari supplenti, in rappresentanza per metà della Azienda e per metà del personale dipendente.

La Commissione nomina un presidente all'infuori di essa e sceglie nel suo seno un vice presidente ed un segretario.

Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, la Commissione, entro un mese dalla sua nomina non abbia nominato il presidente, questi è nominato dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Tutti questi uffici sono gratuiti.

I commissari, salvo che non siano revocati, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 6.

La Commissione ha sede presso la direzione dell'esercizio e si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

Art. 7.

La Commissione delibera con l'intervento di almeno tre componenti.

Rientra nelle sue attribuzioni la funzione di vigilanza sul servizio di contabilità e cassa, di cui al precedente art. 4, la compilazione e l'approvazione delle situazioni semestrali, di cui al successivo art. 8, ed il rendiconto annuale, nonchè la nomina dei sanitari per l'accertamento delle malattie e per la cura degli agenti e delle persone delle loro famiglie conviventi ed a carico.

Le retribuzioni dei sanitari sono a carico della Cassa di soccorso.

Art. 8.

Ogni semestre la situazione della Cassa, dopo essere stata approvata dalla Commissione amministratrice, è da questa portata a conoscenza degli agenti.

Il rendiconto annuale è comunicato al Ministero dei trasporti Ispettorato generale motorizzazione civile e trasporti in concessione, ed a quello del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 9.

L'agente che cade ammalato deve senza indugio darne avviso al superiore immediato e contemporaneamente far accertare la propria malattia dal medico della Cassa di soccorso con le modalità stabilite dalla Commissione amministratrice della Cassa stessa.

Art. 10.

I medici della Cassa durante il corso della malattia dell'agente devono procedere ad ispezioni allo scopo di sorvegliare la vera durata della malattia e rilasciare analoghi certificati.

Qualora tali ispezioni da parte dei medici non siano possibili per irreperibilità dell'agente nel luogo da lui indicato, cessa da parte della Cassa, durante la irreperibilità, l'obbligo di corrispondere il sussidio di malattia.

Durante la malattia l'agente non deve cambiare residenza, senza darne avviso alla Commissione amministratrice.

Art. 11.

Per ogni anno la Cassa corrisponde agli agenti ammalati, a cominciare dal quarto e fino al centottantatreesimo giorno di malattia, l'intero stipendio o paga e l'importo, calcolato sulla media dell'ultimo anno, delle competenze accessorie sulle quali già si effettua la ritenuta; eccezionalmente e quando le condizioni della Cassa lo consentano, provvede alla somministrazione dei medicinali inerenti alla cura della malattia stessa.

La corresponsione del sussidio di malattia si effettua sotto l'osservanza delle seguenti norme:

a) il sussidio per ogni volta che l'agente è dichiarato ammalato non è concesso per i primi tre giorni di malattia;

b) il sussidio non può in ogni modo essere concesso per più di centottanta giorni consecutivi di malattia, quando anche si tratti di un periodo di infermità dovuto a malattie diverse;

c) non può il sussidio stesso essere concesso per più di centottanta giorni in ogni periodo di dodici mesi, comunque calcolati;

d) nel caso di ricaduta nella stessa malattia, regolarmente accertata dai sanitari della Cassa, il sussidio viene corrisposto a decorrere dal primo giorno della ricaduta stessa, sempre quando essa avvenga entro il decimo giorno dalla ripresa del servizio.

L'importo delle competenze accessorie è calcolato con il metodo adottato per la determinazione delle ritenute, come all'art. 2.

Art. 12.

In caso di aspettativa per motivi di salute la Cassa corrisponde, per la durata di un anno, la metà dello stipendio o paga agli agenti soli o con una o due persone di famiglia a carico e due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due.

Per gli agenti che hanno meno di cinque anni di servizio, tale trattamento è ridotto di un quarto.

Art. 13.

In caso di infortunio, la Cassa integra l'indennità per inabilità temporanea corrisposta dall'istituto assicuratore, fino a raggiungere il trattamento stabilito dagli articoli 11 e 12.

Art. 14.

Per la corresponsione dei sussidi, di cui ai precedenti articoli, agli agenti a stipendio mensile il ragguaglio a giornata è fatto dividendo per trenta la retribuzione di ciascun agente.

Art. 15.

E' in facoltà della Cassa di soccorso, sempre che ne abbia le disponibilità, di provvedere con i propri mezzi al versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Art. 16.

I sussidi non sono concessi che in base a certificati rilasciati dai medici della Cassa di soccorso, comprovanti il decorso della malattia, eccezione fatta per coloro che, trovandosi eventualmente fuori della loro residenza, siano colpiti da malattia per cui sia loro impossibile il ritorno in residenza. In tal caso l'agente deve fare alla Cassa regolare denuncia, corredata da un certificato medico vidimato dalla autorità comunale.

Art. 17.

Il sussidio è ridotto alla metà per l'agente affetto da malattia che i medici della Cassa riconoscano dovuta a sua colpa.

Art. 18.

L'agente ammalato deve attenersi alle prescrizioni del proprio medico curante ed osservare le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni della Cassa e non può allontanarsi dalla propria residenza senza l'autorizzazione del medico curante.

All'agente che non osservi le disposizioni statutarie e regolamentari e non si attenga alle prescrizioni mediche o che con simulata malattia tenti di nuocere alla Cassa di soccorso, per deliberazione della Commissione amministratrice, è sospeso o ridotto il sussidio per tutta la durata della malattia o per parte di essa, e gli è anche sospeso il diritto a percepire sussidi per un periodo da uno a sei mesi, a seconda dei casi, e ciò indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari.

Per gli infortunati e per gli agenti in aspettativa valgono le norme di cui agli ultimi due capoversi dell'art. 24 del regolamento del personale (allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148).

Art. 19.

Gli agenti che, per qualsiasi ragione, cessano di far parte del personale dell'Azienda, cessano in pari tempo di far parte della Cassa senza che possono far valere, in qualsiasi tempo, alcun diritto a rimborso, indennità o partecipazione sui fondi della Cassa.

Art. 20.

Gli agenti chiamati o richiamati alle armi durante la loro assenza, continuano a far parte della Cassa, fino a che figurano alle dipendenze dell'Azienda; ma per tale periodo non pagano le rispettive quote e non hanno diritto ad alcun sussidio.

Restano impregiudicate le disposizioni dell'art. 7, circa l'assistenza e la cura da prestarsi eventualmente ai componenti la famiglia dell'agente chiamato o richiamato alle armi.

Art. 21.

In caso di scioglimento della Cassa di soccorso, per cessazione dell'attività dell'Azienda, i fondi costituenti il patrimonio della Cassa sono ripartiti tra gli iscritti al momento dello scioglimento del sodalizio, in proporzione dell'anzianità di servizio e dello stipendio o paga che ciascun partecipante percepiva alla detta epoca.

In caso di fusione dell'Azienda con altra azienda ferroviaria, tramviaria, filoviaria o di navigazione interna, dovrà procedersi, nei modi di cui all'art. 14 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, alla unificazione delle Casse di soccorso istituite presso le aziende fuse e alla conseguente unificazione dei fondi di riserva relativi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GUI

Visto, *il Ministro per i trasporti*
ANGELINI

(5801)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 11 ottobre 1957:

Paoni Saccone Antonio, notaio residente nel comune di Bellante, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Loreto Aprutino, stesso distretto;

Aloisio Francesco, notaio residente nel comune di Montebello Ionico, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Melito di Porto Salvo, stesso distretto;

Tassoni Oreste, notaio residente nel comune di Villa Minozzo, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Poviglio, stesso distretto;

Zuppelli Renzo, notaio nel comune di Mirandola, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Presicce, distretto notarile di Lecce;

Messina Epifanio, notaio residente nel comune di San Mauro Castelverde, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Polizzi Generosa, stesso distretto;

Gerardi Innocenzo, notaio residente nel comune di Gambolò, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Novara di Sicilia, distretto notarile di Messina;

Gregorio Vincenzo, notaio nel comune di Soncino, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Tripi, distretto notarile di Messina;

Guglielmi Giovanni, notaio residente nel comune di Andorno Micca, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di San Marcello Pistoiese, distretto notarile di Firenze.

(5816)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della Mongina, con sede nel comune di Moncalieri (Torino)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1957, registro n. 20, foglio n. 324, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario della Mongina, con sede nel comune di Moncalieri (Torino). I compiti spettanti alla deputazione provvisoria sono stati affidati al Consiglio di amministrazione del Consorzio attualmente in carica.

(5813)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Cambi medi del 12 ottobre 1957

1 Dollaro USA	624,875
1 Dollaro canadese	645,125
1 Franco svizzero lib.	145,815
1 Corona danese	90,82
1 Corona norvegese	88,04
1 Corona svedese	121,475
1 Fiorino olandese	165,58
1 Franco belga	12,517
100 Franchi francesi	148,66
1 Franco svizzero acc.	143,52
1 Lira sterlina	1759,125
1 Marco germanico	149,625
1 Scellino austriaco	24,167

Nel Bollettino n. 232 dell'8 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 9 ottobre 1957 il cambio medio per 100 franchi francesi indicato in Lit. 149,79 deve intendersi rettificato in Lit. 148,79.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 4

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 % (1935)	202922	1.070 —	Foglia Mario fu Giovanni Battista, dom. in Casale Monferrato (Alessandria) con usufrutto a Foglia *Modesto* fu Giovanni Battista.	Come contro, con usufrutto a Foglia *Giovanni* fu Giovanni Battista.
P. R. 3,50 % (1934)	15220	175 —	Prole nascitura di Sarti Edoardo Luigi fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Allamandi *Irene Caterina* fu Cristoforo vedova di Sarti Giuseppe, dom. a Torino e la rendita stessa è vincolata per la devoluzione, in mancanza della prole titolare, a favore del costituendo Ente « Borse di studio Gino Sarti ».	Prole nascitura ecc. come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Allamandi *Caterina Maria Irene* fu Cristoforo ecc. come contro.
Id.	51996	941,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	65850	490 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	120258	2.898 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	318716	2.117,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	340861	490 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	343823	14.175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	120150	70 —	Infantino *Rosaria* di Antonio moglie di Maggi Nicola, dom. a Moliterno (Potenza).	Infantino *Rosa* di Antonio, ecc. come contro.
Id.	136095	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	138346	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	254010	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277299	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	144159	938 —	Bertetti Lodovica fu Bartolomeo moglie di Sardo *Cesare*, interdetta, sotto la tutela del marito, dom. a Favria Canavese (Torino).	Bertetti Lodovica fu Bartolomeo moglie di Sardo *Giovambattista Gaetano Cesare*, ecc. come contro.
Rendita 5 % (1935)	27859	10.975 —	*Rangoni Macchiavelli* Isabella fu Lotario Alfonso, moglie di degli Azzoni Avogadro Aldobrandino, dom. a Pisa, vincolato per dote.	*Rangoni* Isabella fu Lotario Alfonso ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni chieste sulle dette rendite.

Roma, addì 24 settembre 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(5595)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento definitivo del carattere di stazione di cura e turismo all'intero territorio del comune di Battaglia Terme (Padova).

Con decreto interministeriale n. 18755.3, in data 8 ottobre 1957, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, è stato riconosciuto, in via definitiva, il carattere di stazione di cura e turismo all'intero territorio del comune di Battaglia Terme (Padova).

(5814)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa per lavori telefonici con sede in Villadose e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 ottobre 1957, la Società cooperativa per lavori telefonici, con sede in Villadose, costituita con atto del notaio dott. Saul Mariotti, il 2 giugno 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del dott. Giuseppe Camellin.

(5765)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA MARINA

Concorso per esami a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso occorre:

a) essere forniti del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economico-marittime;

b) essere cittadini italiani di sesso maschile; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane o coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

d) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) non essere incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

g) non essere stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

h) non essere incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) non aver superato l'età di 32 anni salve le elevazioni di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 1ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare

a) le complete generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) che non è stato escluso dell'elettorato attivo politico;

e) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

f) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

g) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) che non ha superato l'età di 32 anni salve le elevazioni di cui al successivo art. 4;

i) il titolo di studio;

l) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) il suo preciso recapito;

n) le prove facoltative di lingua straniera che intende sostenere.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto motivato.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *i*) è elevato, ai sensi delle disposizioni vigenti:

a) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 settembre 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana, e dei territori di confine (nonchè per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137);

b) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

c) ad anni 45 per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (nonchè per il personale già dipendente dall'I.R.C.E. legge 16 aprile 1953, n. 409).

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui al numero 1) si cumula con quella di cui al numero 2) e tutte con quelle previste dalle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, entro il limite massimo di 40 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e 6 mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, entro il limite massimo di anni 45 (art. 1 legge 3 maggio 1950, n. 323).

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo (art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali Divisione personali civili Sezione 1ª), i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal quinto giorno successivo a quello della data del dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate dovranno presentare, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, con le annotazioni delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di

liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione loro concessa, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la discrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli di invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante il certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con un certificato, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa Italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia dove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, debitamente legalizzato.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 1ª) entro il termine perentorio di 30 giorni che decorrono dal quinto giorno successivo a quello della data del dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dall'autorità giudiziaria.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, debitamente legalizzato.

3. Certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100, legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4. Certificato del casellario giudiziale, in bollo da L. 200 rilasciato dalla Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2, o copia notarile dello stesso su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio o certificato provvisorio rilasciato dall'Università presso la quale il candidato ha conseguito il diploma stesso, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autenticata di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Università, debitamente vistato, presso la quale conseguirono il richiesto titolo di studio.

6. Documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200:

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare);

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o dal rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

d) riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio alle armi); la copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

e) per i rivedibili o riformati dalle Commissioni di leva, certificato di esito di leva in bollo da L. 100;

f) per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), certificato di esito di leva in bollo da L. 100.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo;

7. Certificato medico in bollo da L. 100. rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

8. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore di un anno occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali dovranno produrre:

a) copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200 di data non anteriore a quella del bando con le note dell'ultimo quinquennio, rilasciata dal competente ufficio;

b) titolo di studio;

c) copia del foglio matricolare o stato di servizio.

Rimane salvo per il Ministero il diritto di chiedere l'esibizione dei rimanenti documenti.

I concorrenti che si trovino alle armi presenteranno soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare militare;

e) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di buona condotta morale e civile;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale, potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

La fotografia ed il libretto ferroviario saranno esibiti dal concorrente alla Commissione giudicatrice del concorso.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice, sarà così composta:

un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente;

un consigliere della Corte dei conti, membro;

un consigliere di Cassazione o Corte di appello, membro;

un funzionario della carriera del personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membro;

un professore di Università della Facoltà di giurisprudenza, membro;

un funzionario della carriera del personale direttivo, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri per le lingue estere.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

Art. 12.

A parità di merito saranno osservate le norme del quarto comma dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti temporaneamente in prova con la osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1957

p. *Il Ministro*: BOVETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1957
Registro n. 33, *foglio n.* 89

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1. Diritto civile e commerciale.
2. Diritto costituzionale Diritto amministrativo (1).
3. Economia politica Scienza delle finanze (1).
4. Prova facoltativa di lingue estere (2).

Prova orale

Diritto civile e commerciale Diritto internazionale.

Diritto costituzionale ed amministrativo.

Economia politica Scienza delle finanze e statistica.

Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

(1) La prova può cadere su una delle due materie o su entrambe.

(2) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese o in inglese o in tedesco con l'uso del vocabolario.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

Roma, addì 30 luglio 1957

p. *Il Ministro*: BOVETTI

(5793)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami, al posto di maresciallo di 1ª classe vice direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, relativo alla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 7 marzo 1935, n. 296, concernente norme per la sistemazione della banda musicale del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090, concernente la sistemazione organica della banda musicale del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la sistemazione del ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in cui risulta attualmente vacante il posto di maresciallo di 1ª classe vice direttore;

Considerata la necessità di provvedere alla copertura del posto vacante;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, al posto di maresciallo di 1ª classe vice direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare, oltre al personale già in servizio nella banda e a quello del ruolo ordinario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i militari delle altre Forze armate dello Stato, in servizio o in congedo, ed i civili.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti del diploma di composizione e strumentazione per banda conseguito presso un conservatorio musicale della Repubblica;

b) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevabile ai sensi e nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni;

c) avere i requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

In linea eccezionale si prescinde dai requisiti della statura e del celibato.

Art. 4.

I candidati dovranno far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione Forze armate di polizia, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in bollo da L. 200 in cui dichiarino:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando, dovranno allegare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che dànno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) titolo di studio;

4) possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime. I candidati, di età inferiore agli anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che, al termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo, anche le condanne per le quali vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

7) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego stesso;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) se siano dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso la carriera e la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita nonchè il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario personale concessione speciale;

12) quale dei sottonotati strumenti sanno suonare, per poi effettivamente suonare:

primo flauto;
primo oboe;
primo clarinetto piccolo in MI/b.;
clarinetto soprano principale;
primo clarinetto soprano n. 1;
primo clarinetto contralto;
primo clarinetto basso;
saxofono soprano;
primo saxofono contralto;
saxofono tenore;
primo corno;
prima cornetta;
prima tromba FA-MI/b.;
prima tromba in SI/b. basso;
primo trombone tenore;
primo flicorno sopranino;
primo flicorno soprano;
primo flicorno contralto;
primo flicorno tenore;
primo flicorno basso;
primo flicorno contrabasso.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) e la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante del reparto.

I dipendenti dello Stato o delle Forze armate sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6) e 8) e la loro firma sulle domande può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto da cui dipendono.

Art. 5.

Unitamente alla domanda, i concorrenti dovranno presentare l'originale del diploma di composizione e strumentazione per banda o copia notarile di esso.

Potranno, inoltre, allegarvi tutti quei documenti attestanti i servizi prestati in altri complessi musicali, le nomine conseguite, i premi e diplomi ottenuti, valevoli a certificare l'idoneità e abilità professionale al posto per cui si concorre.

Art. 6.

La valutazione della capacità tecnico-artistica degli aspiranti al posto è devoluta alla Commissione di cui all'art. 2 del regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090, davanti alla quale i concorrenti dovranno sostenere un esame consistente in tre prove: scritta, orale e pratica.

La prova scritta consisterà nello svolgimento dei seguenti lavori su temi compilati dalla Commissione esaminatrice seduta stante e nel tempo fissato dalla Commissione stessa:

a) sviluppare per pianoforte un tema di marcia militare;

b) armonizzare per quattro voci un basso;

c) ridurre per banda un brano di musica o una marcia scritta originariamente per pianoforte.

Per ottenere l'idoneità, occorre che il candidato riporti una media di 15/20 in ciascuno dei tre lavori scritti.

La prova orale concernerà nozioni relative agli strumenti che compongono la banda e all'impiego di essi.

In tale prova i concorrenti dovranno riportare un punto di merito non inferiore ai 14/20.

La prova pratica sarà divisa in due parti:

a) accertamento dell'abilità musicale, come suonatore, del candidato che dovrà eseguire con il proprio strumento un pezzo da concerto studiato e di sua scelta, con accompagnamento di pianoforte ed eseguirà, inoltre, a prima vista, un pezzo scelto dalla Commissione;

b) concertazione e direzione di un pezzo per banda scelto dalla Commissione e consegnato al candidato due ore prima della prova.

Per il pezzo studiato, l'idoneità sarà ottenuta con un punto di merito non inferiore a 16/20 e, per quello a vista, non inferiore a 15/20; per la concertazione e direzione, con 14/20.

Il concorrente che, in qualsiasi prova o parte di prova, riporti una valutazione inferiore a quella minima prescritta, sarà escluso dalla prova successiva.

Prima degli esami, i concorrenti saranno sottoposti a visita medica presso l'Ispettorato medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per l'accertamento del possesso dei prescritti requisiti fisici.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia.

Art. 7.

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione Forze armate di polizia, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione, oltre gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza della nomina, i sottonotati documenti in bollo e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

3) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per i coniugati);

4) certificato di buona condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la residenza da almeno un anno;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) foglio di congedo militare o nulla osta dell'autorità militare per i provenienti dalle altre Forze armate dello Stato, che sono tenuti a produrre anche copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare regolarmente aggiornato; per i civili che non abbiano ancora ottemperato agli obblighi di leva, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) titolo di studio;

8) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà per i minori degli anni 21.

I documenti di cui ai numeri 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal produrre i documenti di cui sopra, limitandosi a presentare la sola domanda che, corredata della copia del foglio matricolare e del diploma richiesto, sarà trasmessa al Ministero a cura dei Comandi che li hanno in forza.

Art. 8.

Al vincitore del concorso verrà conferito il grado di maresciallo di pubblica sicurezza di 1ª classe, con l'attribuzione delle normali competenze del grado e dell'indennità professionale prevista dall'art. 14 del regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090.

Per la concessione del premio di ingaggio, della ferma, della rafferma e dei relativi premi valgono le norme generali di cui al regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda la disciplina, la cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza e quanto altro non previsto dal presente bando si applicano le norme del regolamento succitato e quelle contenute nel regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1957

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1957
Registro n. 23 Interno, foglio n. 321

(5808)

Concorso per esami a ventidue posti nel ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, relativo alla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 7 marzo 1935, n. 296, concernente norme per la sistemazione della banda musicale del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090, concernente la sistemazione organica della banda musicale del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la situazione del ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in cui risultano attualmente vacanti ventidue posti;

Considerata la necessità di provvedere alla copertura dei posti vacanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, per i seguenti posti vacanti nel ruolo organico delle banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

Prime parti: posti n. 3:
un clarinetto piccolo LA/b.;
primo clarinetto soprano SI/b. di spalla;
primo flicorno soprano SI/b.;

Seconde parti: posti n. 10:
secondo flauto (con obbligo ottavino);
due posti di primo clarinetto soprano SI/b. di fila;
secondo clarinetto soprano SI/b. n. 1;
primo saxofono contralto;
prima tromba SI/b. basso;
trombone basso in FA;
secondo flicorno sopranino in MI/b.;
secondo flicorno basso SI/b.;
primo flicorno contrabasso SI/b.

Terze parti: posti n. 9:
secondo clarinetto soprano SI/b.;
quarto clarinetto contralto;
quarto corno;
seconda tromba SI/b. acuto;
seconda tromba SI/b. basso;
trombone contrabasso SI/b.;
flicorno basso grave MI/b.;
secondo flicorno tenore in SI/b.;
secondo flicorno contrabasso SI/b.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare, oltre al personale già in servizio nella banda e a quello del ruolo ordinario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i militari delle altre Forze armate dello Stato, in servizio o in congedo, ed i civili.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevabile ai sensi e nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni.

b) avere i requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

In linea eccezionale si prescinde dai requisiti della statura e del celibato.

Art. 4.

I candidati dovranno far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione forze armate di polizia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in bollo da L. 200, in cui dichiarino:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando, dovranno allegare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) titolo di studio;

4) possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime. I candidati, di età inferiore agli anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che, al termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo, anche le condanne per le quali vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

7) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una Pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego stesso;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) se siano dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso la carriera e la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita nonchè il numero e la data del rilascio del libretto ferroviario personale - concessione speciale;

12) lo strumento e la parte per cui si intende concorrere.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) e la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante del reparto.

I dipendenti dello Stato e delle altre Forze armate sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6) e 8) e la loro firma sulle domande può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto da cui dipendono.

Art. 5.

Alla domanda potranno essere allegati tutti quei documenti attestanti i servizi prestati in altri complessi musicali, le nomine conseguite, i premi e diplomi ottenuti, valevoli a certificare l'idoneità e abilità professionale al posto per cui si concorre.

Art. 6.

La valutazione della capacità tecnico-artistica degli aspiranti al posto è devoluta alla Commissione di cui all'art. 2 del regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090, davanti alla quale i concorrenti ai posti vacanti nelle tre parti dovranno sostenere un esame consistente nelle seguenti prove:

a) esecuzione con lo strumento della parte messa a concorso di un pezzo scelto dal concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista con lo stesso strumento di un pezzo scelto dalla Commissione;

c) risposte ad interrogazioni inerenti alla tecnica del ripetuto strumento.

Il concorrente che in una delle prove riporti una valutazione inferiore a 14/20, sarà escluso dalla prova successiva.

Prima degli esami, i concorrenti saranno sottoposti a visita medica presso l'Ispettorato medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti fisici.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione Forze armate di polizia entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione, oltre gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza della nomina, i sottonotati documenti in bollo e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

3) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per i coniugati);

4) certificato di buona condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la residenza da almeno un anno;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) foglio di congedo militare o nulla osta delle autorità militari per i provenienti dalle altre Forze armate dello Stato, che sono tenuti a produrre anche copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare regolarmente aggiornata; per i civili, che non abbiano ancora ottemperato agli obblighi di leva, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) titolo di studio;

8) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà per i minori di anni 21.

I documenti di cui ai numeri 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal produrre i documenti di cui sopra, limitandosi a presentare la sola domanda che, corredata dalla copia del foglio matricolare e dagli eventuali documenti di cui al precedente art. 5, sarà trasmessa al Ministero a cura dei Comandi che li hanno in forza.

Art. 8.

I vincitori del concorso per i posti vacanti nelle tre parti potranno essere nominati titolari della parte e confermati nel grado rivestito se già appartenenti alla banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Se provenienti dalle altre Forze armate dello Stato o da civili, sarà loro conferito il grado di guardia, dopo un periodo di mesi sei di esperimento e in base a rapporto favorevole del maestro direttore, confermato dal comandante della Scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza.

Coloro che, al termine del suddetto periodo di esperimento, non saranno riconosciuti idonei per la parte cui hanno concorso, se provenienti dai musicanti del Corpo, saranno restituiti alla parte ad essi affidata in precedenza; se provenienti dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza saranno restituiti al servizio d'istituto; se provenienti dalle altre Forze armate dello Stato, sia in servizio che in congedo, o da civili, saranno licenziati senza alcuna indennità nè trattamento di quiescenza.

Art. 9.

Per la concessione dei premi di ingaggio, della ferma, della rafferma e dei relativi premi valgono le norme generali di cui al regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda la disciplina, la cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza e quanto altro non previsto dal presente bando si applicano le norme del regolamento succitato e quelle contenute nel regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1957

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1957
Registro n. 23 Interno, foglio n. 322

(5907)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Nicastro (Catanzaro).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1956 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Nicastro (Catanzaro);

Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1957, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Nicastro (Catanzaro), nell'ordine appresso indicato:

1. Campanelli dott. Giovanni	punti	78,41	su	132
2. Caliulo dott. Rosario	»	75,13	»	
3. De Virgiliis dott. Vito	»	71,81	»	
4. Giambitto dott. Giuseppe	»	71,77	»	
5. Veneroso dott. Giuseppe	»	71,45	»	
6. Messina dott. Francesco	»	71,10	»	
7. Quarato Matteo	»	70,33	»	
8. Basile Francesco Paolo	»	69,97	»	
9. Di Santo dott. Angelo	»	68 —	»	
10. Bonadio Giuseppe	»	67,48	»	
11. Caputo dott. Luigi	»	66,72	»	
12. Bitetti dott. Giuseppe	»	66,29	»	
13. Damiani Rocco	»	65,50	»	
14. Iacona dott. Giovanni	»	64,91	»	
15. Spezia Roberto	»	63,50	»	
16. Gualtieri Francesco	»	63 —	»	

17. Orsino Orsini . . . . . punti 62,58 su 132
18. Condemi Bruno . . . » 62,50 »
19. Costanzo dott. Giuseppe . » 62,45 »
20. Panunzio Primiano . . . . » 62,35 »
21. Straticò Raffaele . . » 60,30 »
22. Volpe Michele . . » 60 — »
23. Cirillo dott. Alfonso . . » 59,70 »
24. Calvi Edoardo » 55,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1957

p. *Il Ministro*: SALIZZONI

(5817)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Conferma nell'incarico del presidente della Commissione esaminatrice compartimentale di Milano per l'espletamento del concorso pubblico a milleduecento posti di conduttore in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 6 marzo 1957, n. 3500, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1957, registro n. 18 bilancio Trasporti, foglio n. 52, con il quale sono state approvate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a milleduecento posti di conduttore in prova, indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 651;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.228.150351 del 14 settembre 1957;

Decreta:

L'ispettore capo Minuto rag. Vincenzo, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, è confermato nell'incarico di presidente della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse presso il compartimento di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1957
Registro n. 22 bilancio Trasporti, foglio n. 63. — MONACELLI

(5822)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a ottanta posti di capo tecnico di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1956, n. 1779, registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1956, registro n. 15 bilancio Trasporti, foglio n. 64, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a ottanta posti di capo tecnico di 3ª classe in prova;

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.245.153444 del 24 settembre 1957;

Decreta:

Le prove scritte del concorso citato nelle premesse avranno luogo nei giorni 8 e 9 novembre 1957, alle ore 7, in Roma presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1957
Registro n. 22 bilancio Trasporti, foglio n. 84. — MONACELLI

(5820)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a diciotto posti di vice ragioniere e vice segretario contabile in prova del Corpo del Genio civile (carriera di concetto), indetto con decreto Ministeriale 14 giugno 1955.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il n. 9 del Bollettino ufficiale del settembre 1957 del Ministero dei lavori pubblici, pubblica il decreto Ministeriale 4 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1957 al registro n. 25, foglio n. 365, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a diciotto posti di vice ragioniere e vice segretario contabile in prova del Corpo del Genio civile (carriera di concetto), indetto con decreto Ministeriale 14 giugno 1955.

(5806)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico-chirurgo vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 23285/1 del 12 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico-chirurgo, bandito con decreto prefettizio n. 38858 del 5 dicembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 23285/2 del 12 luglio 1957, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Alessandro Tagliazucchi si è resa vacante la condotta di Pian di Pieca di San Ginesio;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Magni Francesco è dichiarato vincitore della condotta di Pian di Pieca di San Ginesio in sostituzione del dottor Alessandro Tagliazucchi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 7 ottobre 1957

Il prefetto: FABIANI

(5824)

PREFETTURA DI MATERA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visti i propri decreti n. 23835 e n. 23836 in data 27 luglio 1957, con i quali è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1955 e sono state dichiarate le vincitrici del concorso medesimo;

Vista la nota in data 21 agosto 1957, n. 5436, con la quale il sindaco di Tursi comunica che la condotta del Comune è rimasta vacante per la mancata assunzione del servizio, da parte della Cuniglio Eufemia, entro il termine stabilito nella deliberazione di nomina;

Ritenuto che l'ostetrica Cuniglio Eufemia va considerata rinunciataria al posto e che questo va assegnato alla concorrente che segue in ordine nella graduatoria di merito del concorso e in base alle preferenze espresse nella domanda di partecipazione al concorso stesso;

Considerato che l'ostetrica Branchini Vandina, terza graduata nella predetta graduatoria, debitamente interpellata ha dichiarato di accettare la condotta di Tursi;

Considerato, inoltre, che a seguito dell'accettazione della condotta di Tursi da parte dell'ostetrica Branchini, si rende vacante la condotta di Calciano alla quale va assegnata altra concorrente idonea;

Ritenuto che l'ostetrica Zaccagnini Maria, quarta classificata nella graduatoria di merito, ha diritto alla condotta di Calciano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;.

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

a) L'ostetrica Branchini Vandina viene assegnata alla condotta ostetrica di Tursi;

b) L'ostetrica Zaccagnini Maria viene assegnata alla condotta ostetrica di Calciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 5 ottobre 1957

p. *Il prefetto*: CIMADOMO

(5825)

PREFETTURA DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli atti relativi al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro, bandito con decreto prefettizio n. 4313/San. del 7 febbraio 1957;

Vista la graduatoria delle concorrenti riconosciute idonee in detto concorso ostetrico formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio n. 12552/San. del 15 luglio 1957;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi per sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti riconosciute idonee nel concorso di cui in epigrafe:

1. Merlo Maria	punti	59,789	su 100
2. Baldissara Evelina	»	59,200	»
3. Zini Iside	»	56,450	»
4. Pavani Bruna	»	55,606	»
5. Anderlini Argia	»	54,894	»
6. Galli Licia	»	53,081	»
7. Goretti Anselmina	»	52,725	»
8. Buscherini Luisa	»	52,656	»
9. Bianchini Alba	»	52,256	»
10. Simoni Giulia	»	52,125	»
11. D'Aquale Enrica	»	52,012	»
12. Zicca Regina	»	51,990	»
13. Gavioli Liliana	»	51,594	»
14. Acciai Anna	»	51,406	»
15. Tagliapietra Luigia	»	50,375	»
16. Mantovani Carmen	»	49,787	»
17. Moscioni Mafalda	»	49,531	»
18. Amista Armida	»	49,375	»
19. Saviola Franca	»	48,925	»
20. Favalli Almerina	»	48,800	»
21. Bertocchi Pitzalis Iolanda	»	48,256	»
22. Moretti Nives	punti	48,000	su 100
23. Bini Alpinola	»	47,950	»
24. Pasini Adriana	»	47,912	»
25. Manzini Clara	»	47,812	»
26. Beduschi Fanny	»	47,575	»
27. Rossi Maria Rosa	»	47,560	»
28. Daolio Marisa	»	47,531	»
29. Giacobazzi Carmen	»	47,418	»
30. Vincenzi Vanna	»	47,306	»
31. Casadio Gaddoni Ornella	»	46,850	»
32. Fanti Rina	»	46,656	»
33. Cesco Rosso Filomena	»	46,125	»
34. Venturelli Giuseppina	»	46,087	»
35. Boncinelli Mara	»	45,725	»
36. Visentini Maria	»	45,040	»
37. Cervi Marsiglia	»	44,687	»
38. Spadacini Dorotea	»	44,350	»
39. Melis Stefana	»	44,294	»
40. Mariani Delfina	»	44,000	»
41. Frau Assunta	»	43,625	»
42. Bassi Andreasi Bruna	»	43,563	»
43. Alterio Giovanna	»	42,875	»
44. Alterio Adelaide	»	42,394	»
45. Congia Teresa	»	42,187	»
46. Chessa Fanny	»	42,100	»
47. Cesari Graziella	»	41,137	»
48. Farris Maria	»	41,000	»
49. Branca Nereide	»	40,250	»
50. Boi Grazia, coniugata	»	37,562	»
51. De Matteis Franca	»	37,562	»
52. Concas Pasqualina	»	37,000	»

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna » ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 4 ottobre 1957

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio odierno decreto di pari numero, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia, bandito con decreto prefettizio n. 4313/San. del 7 febbraio 1957;

Vista l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta da ogni candidata risultata idonea;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti risultate idonee sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicate

1) Merlo Maria: Gavoi;
2) Baldissara Evelina: consorzio Macomer-Birori;
3) Zini Iside: consorzio Aritzo-Belvì;
4) Pavani Bruna: consorzio Nuragus-Genoni-Nurallao;
5) Anderlini Argia: consorzio Seulo-Sadali;
6) Galli Licia: Oniferi;
7) Goretti Anselmina: Osidda.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna » ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dela prefettura di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 4 ottobre 1957

Il Prefetto

(5823)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.